

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.	PAG.	
ALLIATA: Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra. (4248)	25975	LOZZA: Soste eccessive alle stazioni di Genova-Brignole e Principe dei treni della linea Roma-Torino. (4425)	25982
BELLAVISTA: Immissione in carriera di ufficiali inferiori di complemento dei carabinieri. (4171)	25976	MANCINI: Incarico alla ditta Trezza del servizio di riscossione delle imposte nel comune di S. Giovanni in Fiore (Cosenza) (già orale 1914)	25982
CERAVOLO: Obbligatorietà per i concorsi magistrali del certificato rilasciato dal medico provinciale (4368).	25977	MICHELI: Miglioramenti economici a favore del personale forestale. (3598)	25983
CHIARINI: Domande di esonero dall'obbligo di assunzione di minorati di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375. (4016)	25977	PETRONE: Situazione delle aziende tipografiche di provincia. (1945)	25984
COLASANTO: Osservanza dei contratti di lavoro da parte delle imprese che costruiscono per conto dell'INA-Casa. (4297)	25978	PINO: Ricorso della Cooperativa « Istradatori e portabagagli esterni » di Messina. (4376)	25985
COLITTO: Istituzione di un cantiere di rimboschimento nell'agro del comune di Roccavivara (Campobasso). (4432)	25979	PUGLIESE ed altri: Riduzione della imposta di fabbricazione sull'olio di semi. (4162)	25986
FAZIO LONGO ROSA: Valutazione del servizio di leva nella graduatoria per il conferimento degli incarichi agli insegnanti. (3946)	25979	REALI: Sussidio straordinario di disoccupazione ai tubercolotici dimessi dai luoghi di cura. (4333)	25986
FERRARIS e PERTUSIO: Concorso statale nei mutui di miglioramento fondiario. (4423)	25979	SCOTTI ALESSANDRO: Contributi degli Enti locali a favore della Cassa di previdenza degli impiegati e sanitari, previsti dalla legge 21 novembre 1949, n. 914. (2621)	25986
GATTO: Nomina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. (4115)	25980	TROISI: Estensione delle concessioni di viaggio ai pensionati delle Ferrovie dello Stato. (4427)	25987
GUI: Abilitazione professionale per i laureati nell'anno accademico 1949-50. (4394)	25980	VOLGGER: Conoscenza della lingua tedesca da parte delle ostetriche condotte della provincia di Bolzano. (3191)	25988
LA MARCA: Incidente verificatosi il 21 novembre 1950 nei cantieri INA-Casa di Caltanissetta (già orale 1872).	25980	ZANFAGNINI: Estensione ai sottotenenti medici di prima nomina delle classi 1923, 1924 e 1925 delle facilitazioni disposte per i chiamati alle armi delle predette classi. (4174)	25988
LATORRE: Istituzione a Taranto della Commissione comunale per il collocamento. (4382)	25981		
LATORRE: Sospensione dei lavori nel cantiere di rimboschimento di Palagianello (Taranto). (4385)	25981		
LATORRE: Cor.esposizione del premio finale di operosità agli allievi del cantiere-scuola di Carosino (Taranto). (4448)	25981		
LIZZADRI: Sequestro delle somme raccolte per l'Avanti! da parte delle autorità comunali di Caprarola (già orale 1922).	25982		

ALLIATA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere quando avrà inizio il regolare pagamento delle pensioni di guerra, così come sono disciplinate dalla legge n. 640 del 10 agosto 1950; quando verrà effettuata la concessione dell'assegno di previdenza a favore dei pensionati di guerra anziani, secondo l'articolo 41 della stessa legge; per conoscere, infine, se non ritenga opportuno che le risposte a tali quesiti siano rese

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

di pubblica ragione onde tranquillizzare tutti coloro che pazientemente le attendono ». (4248).

RISPOSTA. — « Le istruzioni ed i prontuari per l'applicazione di ufficio dei miglioramenti economici stabiliti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore dei pensionati di guerra, sono stati diramati agli Uffici provinciali del tesoro sia dagli inizi del decorso mese di dicembre e sono attualmente in corso le relative operazioni di pagamento.

« Nei confronti dei grandi invalidi, ai quali è stata riservata una doverosa precedenza nella sistemazione delle relative partite, molti uffici del Tesoro hanno già provveduto ai conguagli ed al pagamento delle differenze di trattamento dovute.

« In merito all'assegno speciale di previdenza agli invalidi iscritti alle categorie dalla seconda all'ottava, la sua concessione viene effettuata su formale richiesta e dopo gli accertamenti sui redditi e sugli altri requisiti di età o di inabilità prescritti dalla legge.

« Circa, poi, la segnalata opportunità di rendere edotti gli interessati su tali benefici si rileva che la divulgazione dei miglioramenti economici apportati dalla succitata legge e delle modalità della loro concessione è continuamente attuata con ogni mezzo diffusivo (manifesti, circolari, interviste, comunicazioni alla Radio, lettere di informazione ai singoli richiedenti, ecc.) mentre le stesse Associazioni di categoria vi provvedono pure direttamente con appositi periodici di informazione e di istruzione diramati alle rispettive Sezioni provinciali ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

CHIARAMELLO.

BELLAVISTA. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere quale provvedimento intenda prendere in favore di numerosi capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri i quali sono stati trattenuti per esigenze di guerra prima, per la lotta al banditismo dopo, per ben 10 e più anni, in quanto si è dato ad essi, che non hanno potuto fare concorso per causa del servizio stesso, di partecipare unicamente ad un concorso per tenente effettivo con anzianità dalla data del decreto di nomina; in sostanza si verrebbe a far perdere ai suddetti un'anzianità di ben 15 e più anni e cioè l'anzianità che attualmente hanno nel grado che rivestono e l'anzianità di al-

meno sei anni necessaria per ritornare al grado di capitano.

« E se non sembra più giusto e logico dare ad essi la possibilità di ottenere la nomina a capitano in servizio permanente effettivo dell'Arma, magari senza alcuna anzianità o eventualmente nominarli tenenti in servizio permanente effettivo, ma con anzianità tale da consentire loro di conseguire in breve tempo la nomina a capitano in servizio permanente effettivo ». (4171).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione militare, nel precipuo intento di agevolare la immisione in carriera della maggior parte degli ufficiali inferiori di complemento dei carabinieri, da più anni in servizio nell'Arma, promosse, a suo tempo, tra l'altro, l'emanazione della legge 5 aprile 1950, n. 169.

« Detta legge ha autorizzato un reclutamento straordinario di 110 tenenti e 80 sottotenenti in servizio permanente nell'Arma in parola, stabilendo, tra l'altro, che ai posti di tenente possano concorrere anche i capitani di complemento dell'Arma e che l'anzianità nel grado di tenente in servizio permanente sia fissata alla data del decreto di nomina.

« Il relativo concorso, bandito in base alle norme della legge suddetta, è in via di espletamento.

« Ciò premesso, è ovvio che nessuna modifica, che non sia disposta con legge, può essere apportata a quanto in atto sancito relativamente al grado iniziale di nomina in servizio permanente e all'anzianità nel grado di tenente.

« Peraltro, a prescindere da questa considerazione di ordine formale, è d'uopo rilevare che l'immissione in carriera dei dipendenti dello Stato ha normalmente luogo col grado iniziale della gerarchia (grado XI, sottotenente); perciò deve già ritenersi una eccezione il fatto che la legge abbia consentito il reclutamento di un notevole numero di ufficiali dei carabinieri col grado di tenente. Inoltre, per quanto concerne l'anzianità, la norma legislativa è in armonia al criterio comunemente seguito di far corrispondere l'anzianità stessa alla data del decreto di nomina. Una deroga a tale criterio, oltre a costituire un precedente giustamente invocabile dagli ufficiali reclutati in concorsi precedenti, lederebbe le legittime aspettative di carriera degli attuali tenenti in servizio permanente effettivo, i quali vedrebbero postposti nell'ordine di ruolo i colleghi immessi nel servizio permanente dopo di loro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

« Per i motivi suindicati, questa Amministrazione non ritiene di poter promuovere alcuno dei provvedimenti suggeriti.

Il Ministro
PACCIARDI.

CERAVOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali criteri abbiano suggerito l'obbligo che è stato fatto ai candidati al concorso magistrale, bandito con ordinanza n. 2720/57, di alligare tra i documenti il certificato rilasciato dal medico provinciale e se è a conoscenza dei gravi inconvenienti causati da tale disposizione lesiva del prestigio, della dignità e degli interessi degli ufficiali sanitari, e dannosa per i candidati esposti al criterio insindacabile di un medico, la cui attività è anche appesantita da pratiche burocratiche.

« La lamentata disposizione è tornata anche praticamente inopportuna per l'affollamento dell'Ufficio sanitario provinciale per migliaia di postulanti in dati periodi di tempo, e se per le ragioni sopra esposte si intende derogare da tali disposizioni lontane alla comune prassi ed alle norme suggerite dalla legislazione vigente ». (4368).

RISPOSTA. — « L'obbligo imposto per i concorsi magistrali, che il certificato medico sia rilasciato solo dal medico provinciale, anziché anche dall'ufficiale sanitario o dal medico militare come avviene per gli altri concorsi, è stato determinato dalla peculiarità della funzione del maestro rispetto alle altre funzioni burocratiche, per cui è sembrato doveroso circondare di ogni cautela l'accertamento dell'idoneità fisica di ogni singolo concorrente.

L'immatùrità dei bambini richiede infatti che il maestro sia immune da minorazioni che attenuino il suo prestigio di fronte alla scolaresca; la necessità, poi, di dover impiegare dei maestri anche in zone disagiate, in scuole situate in aperta campagna o in montagna — data la capillarità della distribuzione delle scuole elementari nel territorio del Paese — impone di avere maestri in condizioni fisiche perfette; infine — e ciò è particolarmente importante — il più stretto contatto che nelle scuole elementari si verifica tra insegnanti ed alunni e la tenera età di questi ultimi, rendono molto grave il pericolo sociale di un maestro infermo, affetto da malattie contagiose o infettive, per esempio da tubercolosi.

« Per queste ragioni l'idoneità fisica del maestro deve essere considerata sotto ogni

aspetto relativo all'insegnamento nelle pubbliche scuole e soltanto il giudizio del medico provinciale, in quanto è quello della massima autorità tecnica governativa nel campo medico nelle singole provincie, rende tranquilla l'Amministrazione scolastica, nei limiti delle umane possibilità, nell'assumersi la responsabilità di immettere nella comunità scolastica il personale insegnante fisicamente idoneo.

« Anzi, è stato prescritto che il giudizio dello stesso medico provinciale debba essere emesso dopo che egli abbia preso visione del referto di accertamenti radioscopici, ed eventualmente radiografici, eseguiti dai sanitari del Consorzio provinciale antitubercolare.

« Si aggiunge che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con circolare ai Prefetti 9/17/15840 del 2 ottobre 1950, ha fatto presente l'opportunità che il medico provinciale chiami a collaborare, per l'espletamento della visita medica ai candidati al concorso magistrale, l'ufficiale sanitario del capoluogo di provincia; e poiché con questa deliberazione è stato comunque salvato il principio che il rilascio del certificato medico avvenisse sotto la responsabilità del medico provinciale, il Ministero della pubblica istruzione non ha avuto obiezioni da muovere in proposito ».

Il Ministro
GONELLA.

CHIARINI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se risulti loro che molti datori di lavoro hanno presentato — soltanto ora — richieste al Ministro del lavoro allo scopo di eludere la recente legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati di guerra e civili.

« Per conoscere, altresì, se non ritengano che tali domande non diano luogo a sospensiva di sorta, si da procedere ad un obiettivo e sollecito esame di esse ». (4016).

RISPOSTA. — « In merito è opportuno rilevare che le domande di esonero dall'obbligo di occupare minorati di guerra, inoltrate a questo Ministero, a norma dell'articolo 15 della legge 3 giugno 1950, n. 375, hanno effetto sospensivo dall'obbligo predetto, nei limiti numerici della richiesta, e ciò in virtù dell'articolo 9 del regolamento di applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che, per le parti non in contrasto con la citata legge numero 375, deve ritenersi tuttora in vigore.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

« Per quanto concerne l'esame delle domande in questione, le quali sono affluite e continuano ad affluire a questa Amministrazione in numero notevolissimo, si assicura che esso procederà con la migliore sollecitudine ».

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*
MARAZZA.

COLASANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere in che modo intende intervenire per assicurare, da parte delle imprese che costruiscono per conto della gestione I.N.A.-Casa, l'osservanza dei contratti di lavoro stipulati dalle attuali organizzazioni sindacali.

« È necessario tener presente che le gare di appalto furono indette con prezzi base desunti da analisi in cui il coefficiente mano d'opera fu valutato secondo detti contratti; che la lamentata non osservanza costituisce indebito arricchimento delle imprese a danno dei lavoratori e che, nei capitoli per nuovi appalti del genere, occorre meglio specificare l'obbligo di osservanza dei sopra menzionati contratti.

« A parere dell'interrogante, su opposizione degli interessati o dei loro rappresentanti sindacali, la gestione appaltante deve sospendere i pagamenti, almeno alle imprese che violano sistematicamente i loro obblighi, finché non abbiano soddisfatti i diritti dei lavoratori dipendenti ». (4297).

RISPOSTA. — « Fin dalla stesura delle prime norme per il piano sperimentale delle costruzioni di cui alla legge 28 febbraio 1949, n. 43, il comitato di attuazione della gestione I.N.A.-Casa si è preoccupato di imporre il rispetto dei minimi salariali; nella stesura del capitolato generale la gestione I.N.A.-Casa ha adottato precise clausole cautelative. Successivamente si è affrontato anche il caso delle imprese che non sono vincolate da un contratto collettivo di lavoro e più precisamente:

1°) Per quanto riguarda la tutela della tempestività nella corresponsione dei salari e della congruità dei salari stessi, la gestione I.N.A.-Casa ha inserito nel proprio capitolato generale di appalto, fra gli oneri e responsabilità a carico dell'appaltatore, le seguenti clausole:

« *Articolo 20, paragrafo 19:* I pagamenti agli operai devono essere eseguiti almeno ogni due settimane. Nei casi di ritardo regolarmente verificato, l'appaltatore viene avvertito per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati

entro 24 ore di tempo o in suo difetto la stazione appaltante può pagare d'ufficio i salari arretrati con le somme dovute all'appaltatore »;

« *Articolo 20, paragrafo 18* (penultimo capoverso): La stazione appaltante per la parte di sua competenza e l'impresa, sono tenute ad applicare rigorosamente le norme di legge e di contratto collettivo di lavoro, con particolare riferimento alle tariffe sindacali ».

2°) Poiché allo stato attuale della legislazione sindacale non è possibile, in linea generale, assicurare da parte di tutte le imprese la stretta osservanza dei contratti collettivi di lavoro (in quanto tali contratti sono vincolanti solo per le imprese aderenti alle organizzazioni sindacali che stipulano detti contratti collettivi), la gestione I.N.A.-Casa nella lettera di invito alle gare, prescrive di allegare all'offerta una dichiarazione precisante il contratto di lavoro e la tariffa della mano d'opera che l'impresa o cooperativa si impegna di applicare durante i lavori, producendo i testi qualora non si tratti di patti a carattere nazionale o provinciale.

3°) Con queste premesse sono precisati gli impegni che le imprese assumono e per la cui osservanza sono soggette alla vigilanza dell'Ispettorato del lavoro. A sua volta la gestione, nei casi di inadempienza da parte delle imprese ed in particolare allorché risultino corrisposti salari inferiori alla tariffa sindacale, può intervenire con provvedimenti amministrativi, richiamando l'impresa al rispetto degli obblighi contrattuali; nei casi più gravi può avvalersi del disposto dell'articolo 17 del capitolato generale, che prevede la risoluzione del contratto.

4°) Per quanto riguarda, infine, gli obblighi inerenti agli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali, il suddetto articolo 20 (paragrafo 19, primo e secondo capoverso) pone a carico dell'appaltatore i contributi ed oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai e dipendenti, e dalle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

« In caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, la stazione appaltante procede ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20 per cento che costituisce apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi.

Il Ministro
MARAZZA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla istituzione nell'agro del comune di Roccapivara (Campobasso), e precisamente nei pressi della Badia di Santa Maria del Canneto, monumento nazionale, di un cantiere di rimboschimento, che mentre eliminerebbe la non piccola disoccupazione locale, darebbe nuovo decoro a tutto il contado ». (4432).

RISPOSTA. — « Nel piano provinciale dei cantieri-scuola rimesso a questo Ministero dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, non risulta compreso il progetto relativo alla istituzione di un cantiere di rimboschimento nell'agro del comune di Roccapivara e, pertanto, non è possibile prendere alcuna determinazione in merito ».

Il Ministro
MARAZZA.

FAZIO LONGO ROSA. — *Al Presidente del consiglio dei Ministri e ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se ritenga giusto ed opportuno che il periodo di servizio militare di leva prestato dagli insegnanti incaricati non venga valutato ai fini della graduatoria per il conferimento degli incarichi ». (3946).

RISPOSTA. — « Ai fini del conferimento delle supplenze e degli incarichi di insegnamento negli istituti medi, il servizio militare di leva è valutato come servizio scolastico, purché non si tratti di servizio iniziato dopo il 25 aprile 1945 (vedi articolo 9 dell'ordinanza 20 aprile 1949).

« Analogo criterio è stato adottato ai fini dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio (vedi nota 1 in calce alla tabella A annessa al regolamento 14 febbraio 1948, n. 236).

« Si deve ritenere che il trattamento derivante ai professori non di ruolo dalle disposizioni sopra richiamate, rappresenti già una notevole eccezione rispetto a quello, meno favorevole, fatto ad altre categorie.

« Infatti:

a) a norma dell'articolo 2, ultimo comma, del regolamento 19 marzo 1948, n. 246, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato: « il periodo di servizio militare per obblighi di leva, durante il quale il rapporto di impiego rimane sospeso, non è computabile ai fini del servizio non di ruolo utile per la concessione degli aumenti di retribuzione »;

b) analogamente dispone, per i lavoratori privati chiamati alle armi, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1945, n. 303.

« Ciò premesso, non si ritiene opportuno estendere la valutazione, come servizio scolastico, del servizio militare di leva prestato successivamente al 25 aprile 1945, anche perché in omaggio a principi di carattere generale l'adempimento degli obblighi di leva non può essere assimilato al servizio di richiamato o trattenuto alle armi ».

Il Ministro
della pubblica istruzione
GONELLA.

FERRARIS E PERTUSIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare il concorso statale sugli interessi, previsto dall'articolo 22 della vigente legge sul credito agrario, a favore dei mutui relativi ad opere di miglioramenti di importanza notevolissima anche ai fini dell'aumento immediato della produzione e dell'assorbimento della mano d'opera disoccupata — quali: il riattamento e la costruzione di case coloniche, opere irrigue, piantagioni, viabilità, ecc. — di cui v'ha in ogni plaga d'Italia urgente necessità; e per le quali consta essere numerosissime le domande inevase presso gli istituti di credito agrario ». (4423).

RISPOSTA. — « Per la concessione del concorso statale nei mutui di miglioramento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 gennaio scorso, uno schema di disegno di legge, che prevede un'autorizzazione di spesa di lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 e di lire 140 milioni per l'esercizio 1950-51.

« Detto disegno di legge sarà presentato nei prossimi giorni al Parlamento.

« Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1951-52 ed i successivi, si sta predisponendo altro schema di disegno di legge per un congruo stanziamento di fondi di durata poliennale, onde assicurare a questa speciale forma di attività creditizia quel carattere di continuità, che si ritiene necessario al funzionamento degli istituti ed all'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario ».

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
SEGNI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

GATTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se intenda o meno nominare con urgenza la commissione prevista dall'articolo 28 del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184; e, nel caso che non intenda o possa procedere alla nomina di detta commissione, malgrado il lunghissimo tempo trascorso, come intenda far evadere il grande numero di ricorsi che pendono presso la stessa.

« L'interrogante chiede che venga tenuto presente nella risposta che gli verrà data, quanto rispostogli ad analoga interrogazione in data 11 gennaio 1949, n. 2191 ». (4115).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato fa presente che la ricostituzione della commissione centrale degli ordini è attualmente disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, in base al quale sono chiamati a far parte di detta commissione cinque membri, liberi professionisti, rappresentanti delle singole categorie.

« Non si è provveduto sinora alla ricostituzione della commissione stessa, in quanto questo ufficio era in attesa di conoscere l'esito delle elezioni per la nomina dei comitati centrali delle Federazioni degli ordini professionali, avvenute solo di recente, ed ai quali compete, tra l'altro, di designare i sanitari da proporre come componenti della commissione in oggetto. Sono già pervenute le designazioni degli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti: mancano tuttora le designazioni del comitato centrale delle ostetriche, che sono state più volte sollecitate.

« Questo Alto Commissariato assicura, che appena pervenute queste ultime designazioni, provvederà a dar corso al decreto di nomina della commissione in parola, il cui schema è già stato predisposto ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

GUI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quando verrà concessa la possibilità di ottenere l'abilitazione professionale, e con quali modalità, ai laureati in medicina e chirurgia nel 1950, già iscritti regolarmente al sesto corso per l'anno accademico 1949-50 ». (4394).

RISPOSTA. — « La questione relativa alle abilitazioni all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1949-50, è attualmente all'esame delle Assemblee legislative.

« Dato ciò, mentre questo Ministero non può per ora adottare alcun provvedimento, assicura che sono stati fatti passi per affrettare l'esame della questione stessa. Naturalmente nessuna disposizione concreta può essere data ai rettori sino a che la legge non sia stata pubblicata ».

Il Ministro
GONELLA.

LA MARCA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere come intendono accertare le responsabilità del grave disastro verificatosi il 21 novembre nei cantieri I.N.A.-Casa di Caltanissetta, dove un operaio è rimasto ucciso e cinque altri gravemente feriti a causa dell'improvviso crollo di un soffitto in costruzione e, per sapere altresì, se il Governo intende venire incontro alla famiglia dell'operaio deceduto, rimasta nella più squalida miseria ». (Già orale 1872).

RISPOSTA. — « La legge 28 febbraio 1949, n. 43, prevede, come è noto, il decentramento di molti compiti fra vari enti, secondo la specifica competenza di ciascuno, allo scopo di evitare un appesantimento burocratico degli organi centrali.

« Uno di tali compiti è quello della direzione dei lavori, cui provvedono le stazioni appaltanti.

« L'incarico di stazione appaltante per le costruzioni dell'importo di 150 milioni, deliberata nel piano del primo anno a favore di Caltanissetta, è stato affidato a quell'amministrazione comunale, la quale pertanto, con l'accettazione dell'incarico suddetto, ha assunto la responsabilità tecnica e giuridica della direzione, assistenza e contabilità dei lavori appaltati secondo il progetto redatto dall'ingegnere capo del comune ed approvato dalla gestione I.N.A.-Casa.

« I lavori, diretti dallo stesso ingegnere capo dell'Ufficio tecnico comunale, comprendono la costruzione di n. 11 fabbricati a tre piani per complessivi 78 alloggi e 414 vani.

« In uno dei fabbricati suddetti, il giorno 21 novembre 1950 alle ore 9, dopo molte ore di fortissima pioggia, si verificò il crollo di un solaio del primo piano mentre si stava gettando la struttura in cemento armato del piano sovrastante. Nell'incidente, purtroppo, trovò la morte l'operaio Greco Francesco e si ferirono altri 5 operai, di cui uno gravemente e gli altri quattro leggermente.

« Mentre l'autorità giudiziaria nominava un perito tecnico, la gestione I.N.A.-Casa,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

appena avuta notizia dell'incidente, inviò sul posto un proprio tecnico, il quale tuttavia non poté pronunciarsi circa le responsabilità dell'accaduto, essendogli stato impedito l'accesso al cantiere per ordine dell'autorità giudiziaria, dalla quale si deve pertanto attendere il responso della perizia ufficiale.

« Il prefetto ha intanto sospeso dalle sue funzioni l'ingegnere capo del comune; la gestione I.N.A.-Casa ha sollecitato la nomina, da parte della stazione appaltante, di altro direttore dei lavori onde i lavori stessi possano venire ripresi nelle dieci case non interessate al sinistro. Per quanto non tenuta, la gestione ha provveduto altresì ad inviare un sussidio alla famiglia dell'operaio deceduto ed agli operai infortunati, allo scopo di testimoniare la propria solidarietà con i lavoratori che sono stati colpiti dall'infortunio mentre prestavano la loro opera a vantaggio di altri lavoratori.

« La somma posta a disposizione ammonta a lire 150 mila, importo che è stato distribuito a discrezione del prefetto della provincia.

« Per quanto di sua competenza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha deliberato per intanto la erogazione di lire 50.000 nei confronti della vedova dell'operaio deceduto liquidando poi agli altri infortunati le indennità loro spettanti ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
MARAZZA.

LATORRE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga urgente autorizzare il prefetto della provincia di Taranto ad emettere il decreto di istituzione della commissione prevista dall'articolo 26 della legge n. 264, del 29 aprile 1949 ». (4382).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha autorizzato, in data 2 gennaio 1951, il prefetto di Taranto ad istituire le commissioni comunali per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, nei comuni di Taranto, Ginosà, Mandurà e Massafra ».

Il Ministro
MARAZZA.

LATORRE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per cui è stato sospeso il lavoro nel cantiere di rimboschimento di Palagianello (Taranto), in cui dopo 76 giorni di lavoro, e dopo aver preparato le buche sul terreno de-

stinato al rimboschimento, non sono state poste a dimora le piantine, cosicché è venuto a mancare lo scopo per il quale fu istituito il cantiere stesso; e per sapere se non intenda prorogare la durata del cantiere perché gli effetti che ci si proponeva abbiano ad avere piena attuazione; per sapere altresì se le notizie apparse sulla stampa locale corrispondono a verità e cioè che, per il detto comune, la somma preventivata per un cantiere ascenderebbe a lire 13.688.380, già parzialmente finanziato con lire 4.052.427 e per tali notizie, corrispondenti a verità e riferentisi al cantiere accennato, se non ritenga opportuno erogare la differenza fra le due cifre per il compimento dell'opera ». (4385).

RISPOSTA. — « Il cantiere scuola di rimboschimento di Palagianello fu concesso per il periodo 29 luglio-26 ottobre 1950, per cui, esauritosi il ciclo di durata stabilito con il decreto di concessione, non sembra esatto parlare di sospensione del cantiere, ma di normale chiusura dello stesso.

« Quanto alla mancata messa a dimora delle piantine, si fa presente che le sfavorevoli condizioni stagionali (mancanza di piogge) non hanno consentito il trapianto delle piantine stesse da vivai forestali.

« Per ciò che concerne il prolungamento del cantiere, la relativa richiesta risulta inclusa nel piano provinciale trasmesso dall'Ufficio del lavoro e, pertanto, la richiesta stessa sarà presa in esame allorché si avrà la disponibilità dei fondi recentemente autorizzati.

« Mentre non è, in atto, possibile precisare l'entità del finanziamento che potrà essere concesso, cade anche opportuno rilevare che la possibilità di accoglimento della richiesta è in relazione alla disponibilità dei fondi, nonché al grado di urgenza di tutte le analoghe domande pervenute ».

Il Ministro
MARAZZA.

LATORRE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per cui ai 31 allievi partecipanti al cantiere-scuola « Campo sportivo » di Carosino (Taranto), cantiere gestito da quel comune, non è stato a tutt'oggi corrisposto il premio previsto dall'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, malgrado che i lavori abbiano avuto termine il 21 novembre 1950 ». (4448).

RISPOSTA. — « Il premio finale di operosità agli allievi del cantiere-scuola di Carosino (Taranto) non è stato ancora corrisposto, poi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

ché non risulta tuttora pervenuto il penultimo rendiconto di gestione accompagnato dalla relazione tecnica sui lavori eseguiti e sul rendimento degli allievi, senza di che non è possibile autorizzare il pagamento del premio di operosità in questione ».

Il Ministro
MARAZZA.

LIZZADRI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi a carico del sindaco e del maresciallo dei carabinieri di Caprarola, i quali arbitrariamente hanno sequestrato le somme raccolte per il giornale *Avanti!*, le hanno trattenu- te e fino al giorno 6 novembre 1950 non risultano ancora restituite ». (*Già orale*, 1922).

RISPOSTA. — « Si procedette al sequestro della somma raccolta pro-celebrazione della festa dell'*Avanti!* in quanto mancava la prescritta autorizzazione del questore della provincia, e cioè per violazione dell'articolo 156 della legge di pubblica sicurezza.

« La somma fu depositata sul libretto dell'ufficio postale di Caprarola dei « Depositi giudiziari » della cancelleria della pretura di Ronciglione.

« Il pretore di Ronciglione, con decreto penale, ha condannato i responsabili per aver « effettuato una raccolta di fondi senza essere in possesso della prescritta licenza », ordinando la restituzione della somma sequestrata.

« Contro tale decreto penale gli imputati hanno in ultimo presentato opposizione avanti il pretore e si è in attesa, quindi, del giudizio: per intanto la somma sequestrata continua a rimanere a mani della giustizia fino alla decisione ».

Il Ministro
SCELBA.

LOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni delle lunghissime soste alle stazioni di Genova-Brignole e Principe, dei treni viaggiatori — diretti, direttissimi e rapidi — provenienti da Roma, della linea Roma-Torino ». (4425).

RISPOSTA. — « Le soste d'orario assegnate ai treni più importanti, provenienti da Roma per Torino, nelle stazioni di Genova-Brignole e Genova-Principe, non sono da ritenersi eccessive se si considerano i diversi servizi che i treni stessi debbono disimpegnare nell'una e nell'altra stazione e talvolta in entrambe.

« Infatti, a prescindere dalla sosta occorrente a Genova-Brignole per il cambio di trazione, dato il diverso tipo di alimentazione esistente fra Roma e Genova-Brignole e fra quest'ultima stazione e Modane, molti treni espletano servizi di carrozze dirette fra Roma e Genova e da Roma per Ventimiglia e Milano e fra Genova e Torino e quindi molteplici sono le manovre da effettuare per lo stacco o l'aggiunta delle carrozze stesse.

« E se qualche volta le predette soste vengono superate ciò è da attribuirsi a cause di carattere eccezionale come ritardi di treni coincidenti, eventuali difficoltà momentanee di manovra per lavori in corso a Genova-Principe, ed alla successione sul tratto comune Genova-Principe-Sampierdarena dei treni per le varie linee che fanno capo a Genova.

« Né è possibile effettuare tutte le manovre a Genova-Brignole per ridurre le soste di Genova-Principe, poiché non tutti i treni verso Ventimiglia e verso Milano possono essere resi originari da Brignole ed anche perché le soste assegnate a Principe, per molti treni, sono indispensabili per le operazioni interessanti i viaggiatori e particolarmente il servizio postale.

« Comunque, con il nuovo orario generale che andrà in vigore dal 20 maggio 1951, è allo studio la possibilità di migliorare i tempi di percorrenza delle comunicazioni della linea in questione modificando opportunamente, ove del caso, i servizi diretti e le situazioni di orario per ridurre le soste nelle stazioni di Genova ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza dell'illegittimo intervento operato ai danni dell'Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore dal prefetto di Cosenza; il quale, adottando una procedura del tutto assurda e tale perciò da destare i più ampi sospetti in merito alle ragioni che l'hanno determinata, ha deciso di affidare alla ditta Trezza il servizio della riscossione delle imposte di consumo già lodevolmente disimpegnato in economia; e per sapere, altresì, quali provvedimenti urgenti intenda adottare per rendere inefficace la decisione che, oltre a rappresentare una aperta offesa alla autonomia comunale, avrebbe come conseguenza certa il rilevante danno del comune ed il notevole vantaggio della ditta appaltatrice ». (*Già orale*, n. 1914).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

RISPOSTA. — « Dalla gestione in economia del servizio di riscossione delle imposte di consumo il comune di San Giovanni in Fiore — stando a quanto riferisce la Prefettura di Cosenza — ha ricavato un gettito calcolato in appena lire 4.600.000 per l'anno 1948 e lire 5.047.000 per l'anno 1949, al netto delle spese. In tale ultimo anno il gettito lordo è stato di lire 6.831.214.

« Ciò nonostante, nel mese di febbraio dello scorso anno, l'Amministrazione comunale deliberava di archiviare una offerta dell'I.N.G.I.C. che assicurava al comune un minimo annuo netto di lire 6.500.000, con un conseguente maggiore introito, a favore della civica azienda, di almeno lire 1.500.000 annue.

« In data 3 ottobre scorso la Prefettura — essendo rimasti senza esito alcuni precedenti inviti a bandire la pubblica gara per il collocamento del servizio in appalto — scriveva nuovamente al comune, agendo nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 93 del testo unico per la Finanza locale, per indurlo a predisporre senza ulteriore indugio gli atti relativi, avvertendo che in caso di persistente incuria dell'Amministrazione, si sarebbe provveduto mediante la nomina di un commissario prefettizio.

« Anche questo ultimo invito non ottenne alcun esito; per cui si procedette alla nomina del commissario, che in data 22 novembre 1950 deliberava di appaltare il servizio mediante licitazione privata, con invito esteso a 10 ditte di cui diverse aventi attività assai estesa tra cui l'I.N.G.I.C., la Società Trezza e la F.A.R.I., ed alle seguenti condizioni: lire 8 milioni minimo garantito e 20 per cento aggio.

« Da quanto precede, si rileva che non ha fondamento l'asserzione che il prefetto avrebbe già deciso di affidare alla ditta Trezza il servizio in parola e cadono anche le ragioni di sospetto che in proposito troppo affrettatamente sono state sollevate. Appare chiaro, invece, che l'azione del prefetto di Cosenza si inquadra nei limiti fissati dal secondo comma del citato articolo 9 del testo unico della Finanza locale, attese le risultanze economiche della gestione diretta delle imposte di consumo nel comune di cui trattasi e considerate le necessità di bilancio del comune ».

Il Ministro
SCELBA.

MICHELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere o sono in corso di presentazione per migliorare le condizioni

economiche (magari attraverso le indennità speciali) dei militari del Corpo forestale i quali, da quanto risulta, sono sottoposti ad un trattamento economico veramente misero in considerazione del prezioso lavoro che da essi viene svolto.

« E per conoscere, altresì, se non ritenga urgente dotare i predetti militari di divise più decenti ed uguali per tutti, sollevandoli quindi dallo stato di disagio e di inferiorità in cui si trovano oggi in confronto agli altri Corpi militari dello Stato ». (3598).

RISPOSTA. — « I miglioramenti di cui è cenno nella prima parte dell'interrogazione, formeranno oggetto di discussione in sede di Commissione per la ratifica del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, essendo stati proposti emendamenti nel senso desiderato.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha in corso intese con le altre Amministrazioni interessate per il miglioramento economico del personale forestale.

« Per quanto riguarda la fornitura delle divise alle guardie forestali, si comunica che in dipendenza dell'obbligo derivante dal disposto dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (il quale stabilisce che l'Amministrazione forestale deve provvedere a fornire gratuitamente ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi sottufficiali, la divisa e le calzature), fu preventivata una somma di lire 275 milioni che venne richiesta al Ministero del tesoro.

« Il relativo stanziamento, però, era subordinato all'emanazione del regolamento concernente le modalità ed i limiti per la distribuzione delle divise e delle calzature secondo il disposto del precitato articolo 30.

« Poiché il regolamento previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, al quale fu riferito l'articolo 30, non è stato ancora emanato, in relazione al fatto che sono in corso proposte innanzi accennate per l'adeguamento del trattamento economico e di quiescenza previsto dal decreto stesso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in vista dell'urgente necessità di provvedere alla vestizione del proprio personale, propose a quello del Tesoro di utilizzare la somma di lire 60 milioni derivante da avanzo di gestione dell'Azienda dello Stato per le foreste demaniali.

« A seguito di tale proposta e di successive trattative con il Ministero stesso, si è potuto ottenere lo stanziamento di lire 40 milioni che ha reso possibile l'approntamento di circa 2000 divise (costituite dalle sole giacche, pau-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

taloni e cappelli) e n. 250 paia di scarpe e altrettante giacche a vento, cinturoni e fondine.

« Un'altra piccola fornitura del materiale in parola ebbe luogo nel decorso esercizio, per un importo di lire 6 milioni.

« Nell'esercizio in corso sono in atto licitazioni private per forniture per un importo di lire 55 milioni, tratti dal bilancio ordinario.

« Nel complesso, quindi, dal 1948 a tutt'oggi sono stati erogati lire 101 milioni per dare pratica attuazione all'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

« Per il futuro ogni nuova fornitura resta subordinata alle possibilità di accoglimento, da parte del Ministero del tesoro, delle richieste di stanziamenti di fondi ».

Il Ministro

SEGNÌ.

PETRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'industria e commercio, e del lavoro e previdenza sociale.* —

« Per sapere se intendono interessarsi della sorte delle piccole aziende tipografiche di provincia, molto danneggiate e dalla quasi monopolistica attività del Poligrafico dello Stato e dal sistema dei grossi appalti al centro per la fornitura di stampati alle Amministrazioni statali e degli enti parastatali. Molte di queste aziende, oberate come sono d'imposte, tasse e contributi, e completamente trascurate nella distribuzione di lavori tipografici di interesse pubblico, o debbono soccombere o sono costrette a ridurre il personale aumentando la disoccupazione locale, e questa critica situazione è ancora più grave nell'Italia meridionale dove, come è notorio, scarseggiano i lavori commerciali.

« Mentre tanto si conclama di voler sostenere la piccola industria, s'incoraggia poi il Poligrafico dello Stato ad estendere sempre più la sua attività, per cui esso non solo lavora a pieno regime ma distribuisce anche lavoro ad alcune ditte privilegiate.

« Poiché anche le piccole aziende contribuiscono agli Istituti previdenziali, l'interrogante chiede di sapere se non si voglia invitare gli stessi e gli uffici periferici del lavoro a rifornirsi localmente di stampati sulla base di un prezzario compilato al centro, in modo da assicurare loro quella massima economia che essi tendono a realizzare col sistema dei grossi appalti (ma che in realtà non è sempre realizzata) ». (1945).

RISPOSTA. — « L'attività ed i compiti dell'Istituto Poligrafico dello Stato sono determinati e confermati da una serie di disposizioni di legge, talché l'Istituto medesimo non può rifiutare le lavorazioni per il cui adempimento venne costituito. Comunque, si preoccupò il legislatore fin dal primo momento di eventuali particolari situazioni dell'Istituto, che avrebbe potuto per dar corso a stampe di valori, trovarsi nell'impossibilità di eseguire parte delle lavorazioni comuni commessegli e, perciò, venne autorizzato ad affidare lavori anche ad altri stabilimenti ed istituti, ad enti o ditte commerciali ed a privati.

« Tutte le volte che l'Istituto ha potuto rivolgersi all'industria privata per chiedere la collaborazione della stessa nell'espletamento delle lavorazioni, lo ha fatto con la massima correttezza.

« È così che le lavorazioni passate dal Poligrafico a numerose tipografie private, che con lo stesso cordialmente collaborano da anni, nell'ultimo esercizio sono state di " 912 milioni ", mentre nel precedente esercizio raggiunsero la cifra di 965 milioni.

« A quanto viene assicurato dal Ministero del tesoro, che si è provveduto ad interessare in merito, è stata costante cura dell'Istituto di ripartire il lavoro fra il maggior numero possibile di tipografie tecnicamente attrezzate, senza creare privilegi di sorta.

« Per quanto attiene alla competenza di questo Ministero, si può assicurare che i vari Istituti previdenziali, per l'approvvigionamento di stampati, provvedono in conformità degli statuti al bando del pubblico concorso con l'aggiudicazione al migliore offerente.

« Questo Ministero non ha mancato, peraltro, sin dal 28 febbraio 1949 (con circolare n. 862734) di invitare gli Istituti predetti a far capo, per piccole forniture, ai produttori locali, i quali sono, altresì, a domanda, inseriti negli albi nazionali e possono, quindi, concorrere anche alle gare per le grosse forniture disposte, come è necessario per unità di indirizzo, dalle sedi centrali.

« Per quanto, invece, concerne gli organi periferici del Ministero dell'industria e commercio, lo stesso ha fatto conoscere che essi, da qualche anno, già provvedono al loro fabbisogno di stampati, passando *in loco* le relative ordinazioni. Ed anche a riguardo dei moduli o stampati dei quali necessitano gli Uffici del lavoro dipendenti da questa Amministrazione si può assicurare che, pur attraverso l'espletamento di apposite gare e sempre con il benessere della stessa, a più riprese e per molte località è stata data autorizzazione a

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

rifornirsi presso aziende tipografiche locali, tenuto invero conto del grado di urgenza e di importanza del lavoro ».

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
MARAZZA.*

PINO. — *Al Ministro dei trasporti.* —
« Per conoscere:

1°) i motivi del silenzio con cui il Ministro avrebbe accolto i ricorsi presentati dalla cooperativa « Istradatori e portabagagli esterni » di Messina, ricorsi volti a prospettare la intollerabile situazione di sopruso cui essa è esposta;

2°) i motivi per i quali si è tollerato e si tollera che la ditta Impollonia Pione Renzo, quale impresa assuntrice del servizio pulizia e del servizio trasporto bagagli a mano all'interno della stazione ferroviaria di Messina, goda il privilegio di esercitare lo sfruttamento, in condizioni di monopolio, dei lavoratori dipendenti. E se il Ministro, in ossequio alla tutela del lavoro sancito dalla Costituzione, sia disposto ad ordinare una severa inchiesta ed adottare i conseguenti provvedimenti di giustizia;

3°) i motivi per i quali la ditta in questione sembra sia stata tacitamente sostenuta nel suo intento arbitrario di non rispettare l'accordo che essa stessa ha recentemente raggiunto, presso la locale questura, con la cooperativa citata ». (4376).

RISPOSTA. — « Il trasporto dei bagagli a mano per conto dei viaggiatori nelle stazioni della rete delle ferrovie dello Stato è uno dei servizi che l'Amministrazione ferroviaria mette a disposizione del pubblico viaggiante e poiché tale servizio riveste una evidente particolare delicatezza, ne incarica determinate persone riunite o meno in cooperativa, alle quali richiede preventivamente la documentazione di una moralità ineccepibile.

« Dall'interesse dell'Amministrazione ferroviaria alla regolarità del suddetto servizio, il cui svolgimento è limitato nell'ambito ferroviario, deriva la necessità di dare alla concessione il carattere di esclusività; per tale concessione i portabagagli sono tenuti al pagamento di un canone.

« Da quanto sopra risulta evidente l'impossibilità di consentire l'accesso nella giurisdizione ferroviaria dei facchini denominati esterni e l'intera materia è regolata da un apposito capitolato approvato dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nella seduta dell'11 maggio 1911.

« Da tale capitolato risulta, fra l'altro, che la giurisdizione ferroviaria è delimitata dal marciapiedi esterno delle stazioni e le disposizioni in vigore non consentono, per quanto sopra detto, ai facchini esterni, di oltrepassare tale limite. In tal senso, nell'intera rete, le autorità di stazione, sia ferroviarie che di pubblica sicurezza, hanno precise istruzioni.

« Premesso quanto sopra, rispondendo ai singoli punti si comunica:

1°) che la cooperativa « Istradatori e portabagagli esterni » di Messina, che riteneva di poter svolgere la propria attività anche nell'atrio della stazione di Messina e sull'argomento aveva presentato un esposto all'Amministrazione ferroviaria, è stata informata dagli organi ferroviari di Palermo che non è consentita la concorrenza degli esterni entro i limiti della giurisdizione ferroviaria ed in tal senso sono stati informati anche tutti gli altri enti che si sono interessati della questione.

« Per quanto riguarda l'esposto in data 8 gennaio 1951, si fa presente che si sta esaminando quanto in esso segnalato e sarà cura del Ministero dei trasporti comunicare agli interessati le decisioni del caso;

2°) che la ditta Impollonia Pione Renzo che gestisce il servizio dei bagagli a mano a Messina e con la quale l'Amministrazione ferroviaria ha stipulato un regolare contratto, provvede al cointeso servizio nell'ambito ferroviario ed in regime di esclusività per effetto del canone pagato alle ferrovie come sopra è stato spiegato.

« Non risulta, peraltro, che i dipendenti della suddetta impresa siano soggetti a sfruttamento da parte del loro datore di lavoro. In caso ciò si dovesse verificare i dipendenti stessi possono rivolgersi ai loro organi di tutela ed in caso di accertate inadempienze, l'Amministrazione ferroviaria interverrebbe a carico dell'impresa con adeguati provvedimenti;

3°) nessun particolare riguardo è stato usato nei confronti della ditta Impollonia Pione Renzo circa il rispetto degli accordi intervenuti presso la questura di Messina. La ditta provvede attualmente al servizio, entro i limiti che le sono consentiti e riconosciuti dall'Amministrazione ferroviaria, in base al contratto in atto.

« In relazione a quanto sopra, non si ravvisano gli estremi per l'adozione dei provvedimenti suggeriti ».

*Il Ministro
D'ARAGONA.*

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

PUGLIESE, MICELLI, BRUNO, ARTALE, CAPUA, CASSIANI, CODACCI PISANELLI e SEMERARO GABRIELE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere se risponda al vero la notizia diffusa da una agenzia di stampa, in data 13 dicembre 1950, secondo cui il Commissariato dell'alimentazione avrebbe chiesto al Ministero delle finanze la riduzione della imposta di fabbricazione sull'olio di semi; o se invece trattasi di notizia tendenziosa divulgata intenzionalmente, allo scopo di deprimere il mercato dell'olio di oliva nel momento in cui l'olio stesso è ancora in mano ai produttori, i quali si accingono proprio in questo periodo ad effettuare la vendita del prodotto per far fronte ai necessari impegni derivanti dalla conduzione delle loro aziende ». (4162).

RISPOSTA. — « La scarsa produzione di olio d'oliva — valutata in circa 1.600.000 quintali — ha corrispondentemente aumentato le necessità di importazioni integrative dall'estero, di semi oleosi e loro oli. Lo Stato ha creduto di intervenire direttamente per una parte del fabbisogno, da riservare come massa di manovra per assicurare la regolarità di rifornimento dei mercati di consumo e per svolgere azione calmieratrice dei prezzi. La necessità di un'intervento del genere s'è già manifestata, essendo le quotazioni rapidamente salite, anche in dipendenza degli aumenti di prezzo segnati, specie negli ultimi tempi, dal mercato internazionale.

« Nella presente situazione di fatto, il mantenimento della tassazione, essenzialmente di carattere protettivo, nei limiti previsti per il periodo di normalità, o addirittura di depressione del mercato, avrebbe rappresentato oltre che un evidente anacronismo un reale impedimento economico all'importazione.

« Per la riduzione della tassazione totale, è apparso preferibile operare in sede di dazi doganali anziché di imposta di fabbricazione e con recente provvedimento è stato sospeso il dazio sui semi oleosi alimentari e ridotto nella misura del 60 per cento il dazio sugli oli di seme alimentari, e ciò fino al luglio 1951. Nessuna preoccupazione può venire alla produzione nazionale di olio d'oliva, i cui prezzi sono, nel loro attuale livello, più che remunerativi. La preoccupazione è ora altra, l'opposta quella di impedire un'ulteriore ascesa delle quotazioni, specie al consumo ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*

SEGNÌ.

REALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se intende concedere il sussidio straordinario di disoccupazione ai tubercolotici dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare i quali, nonostante il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, non sono stati avviati al lavoro. Tubercolotici dimessi ve ne sono numerosi nella provincia di Forlì; essi hanno presentato al prefetto varie rivendicazioni fra le quali: sussidio straordinario di disoccupazione almeno per il periodo invernale, assistenza di medicinali (in particolare modo di antibiotici), pacchi di generi alimentari e pacchi di indumenti vestiari ». (4333).

RISPOSTA. — « In relazione al primo punto, si fa presente che, a norma dell'articolo 38 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in sanatorio, e dimessi per guarigione clinica o stabilizzazione o per prosecuzione della cura ambulatoriale, quando fruiscono del sussidio post-sanatoriale.

« Esaurito il periodo di godimento del sussidio post-sanatoriale, i disoccupati predetti, sempre che ne abbiano i requisiti di legge e che sia stato emesso per la località e la categoria cui essi appartengono l'apposito decreto di concessione, previsto dall'articolo 36 della citata legge n. 264, possono godere del beneficio del sussidio straordinario.

« Per quanto concerne il secondo punto, si ritiene far rilevare che l'assegnazione di pacchi viveri e di vestiario, ovvero la distribuzione gratuita di medicinali, rientrano fra quelle concrete forme di intervento affidate all'assistenza locale o ad iniziative di enti assistenziali, ovvero al Fondo per l'assistenza invernale, gestito, come è noto, dal Ministero dell'interno, al quale, pertanto potranno più utilmente essere rivolte le eventuali richieste ».

*Il Ministro
MARAZZA.*

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non reputi necessario ed indispensabile:

1° stabilire con quali mezzi gli Enti locali possano far fronte agli ingenti contributi a favore della Cassa di previdenza degli impiegati e sanitari previsti dalla legge 21 novembre 1949, n. 914;

2° frazionare il versamento degli arretrati riferentisi all'anno 1949 (avendo la legge effetto dal 1° novembre 1949) in non meno di 12 rate da imputarsi al bilancio di almeno due esercizi;

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

3°) frazionare i contributi annui in 6 rate di corrispondenza alle scadenze delle rate bimestrali delle imposte dirette ». (2621).

RISPOSTA. — « I contributi a favore della Cassa di previdenza degli impiegati e dei sanitari, previsti dalla legge 21 novembre 1949, n. 914, costituiscono un accessorio degli stipendi che gli enti locali corrispondono al dipendente personale e, come tale, spesa obbligatoria cui gli enti medesimi debbono far fronte con le entrate ordinarie.

« Circa il secondo punto si precisa che i nuovi contributi sono stati stabiliti con decorrenza dal 1° gennaio 1949, in relazione ai miglioramenti che hanno effetto dal 1° novembre 1948, pur essendo stata la legge pubblicata nel dicembre 1949.

« Ciò premesso, non si ritiene opportuno che si stabilisca, con una norma generale, il frazionamento del versamento dei predetti arretrati, considerando anche che molti enti locali non hanno difficoltà ad eseguire il versamento in unica soluzione. Comunque è da tener presente che, quando per il carico dei contributi arretrati si determinano situazioni debitorie troppo onerose nei confronti dei singoli enti, la Direzione generale degli Istituti di previdenza, non manca di esaminare — su domanda degli enti stessi — con la maggiore benevolenza, la possibilità che i contributi in questione, ed in genere quelli per qualsiasi evenienza dovuti riferibilmente agli anni decorsi, siano convenientemente ratizzati. A tal uopo non occorre alcuna nuova disposizione di legge, bastando quelle che già esistono.

« La proposta di cui al punto terzo, corrispondentemente alle scadenze bimestrali delle imposte dirette, formerà oggetto di attento ed accurato esame da parte delle commissioni tecniche incaricate dello studio delle eventuali modifiche da apportarsi agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

« Al riguardo si fa presente che — col sistema attuale — è vero che i contributi vengono versati una volta all'anno, ma essi non sono corrisposti anticipatamente poiché gli accertamenti da parte delle Prefetture si effettuano durante i primi mesi dell'anno al quale i contributi stessi si riferiscono e, quindi, i relativi ruoli di riscossione hanno, per la quasi totalità, scadenza posteriore al 1° luglio ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

AVANZINI.

TROISI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di conservare ai pensionati delle ferrovie dello Stato il beneficio delle tre concessioni di viaggio godute dai dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria in attività di servizio, ovvero di esaminare la possibilità di emettere a loro favore biglietti a tagliandi per un complesso di chilometri 4000 frazionabili ». (4427).

RISPOSTA. — « La differenza di trattamento in materia di concessioni di viaggio fra il personale ferroviario in attività di servizio e quello a riposo, scaturisce da precise disposizioni regolamentari (regolamento sulle concessioni di viaggio approvato col regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286) che appaiono intonate a quell'insieme di norme dirette a regolare il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, i quali, così come vengono a percepire, col collocamento a riposo, emolumenti inferiori, nel loro complesso, a quelli percepiti in attività di servizio, vengono ad aver titolo ad un più ristretto numero di biglietti ferroviari.

« Sembra, peraltro, non possa disconoscersi che le necessità di viaggiare nelle due posizioni anzidette non sono le stesse: fra l'altro, le nuove situazioni create dai trasferimenti, cui è soggetto il personale in servizio, sono esse stesse causa, quasi sempre, di più frequenti spostamenti.

« Independentemente poi da queste considerazioni, e per quanto più particolarmente attiene al personale ferroviario, non può non rilevarsi che ai ferrovieri competono, dopo il collocamento a riposo, per ogni anno solare ed in aggiunta ai sei biglietti a tariffa ridotta previsti dalla « Concessione speciale C » per gli ex dipendenti statali, un biglietto gratuito di andata e ritorno e due a prezzo ridotto per conto proprio e per le rispettive persone di famiglia.

« Trattasi, come si vede, di un complesso di concessioni piuttosto ampio ed atto a soddisfare, nella pluralità dei casi, le normali esigenze di un agente in pensione.

« L'Amministrazione ferroviaria, d'altra parte, deve tendere, per inderogabili necessità di bilancio, a contenere le concessioni di viaggio gratuite, per cui non si ravvisa l'opportunità, almeno nell'attuale momento, di aumentare il numero di quelle spettanti ai pensionati delle ferrovie dello Stato.

« Per analoghe ragioni, non può accogliersi neppure l'altra proposta di introdurre per gli ex agenti un nuovo tipo di biglietti a tagliandi per un percorso complessivo di 4000

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1951

chilometri. E ciò senza tener conto che una innovazione del genere, dati i sistemi in uso nelle biglietterie ferroviarie, riuscirebbe ingombrante e di non facile attuazione ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

VOLGGER. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non sia d'avviso che le ostetriche di condotta della provincia di Bolzano, che vengono eventualmente assunte *ex-novo* dalle amministrazioni comunali, debbano avere anche la conoscenza della lingua tedesca oltre a quella italiana ». (3191).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato è d'avviso che le ostetriche condotte della provincia di Bolzano, che verranno eventualmente assunte *ex-novo* dalle amministrazioni comunali, dovranno avere anche la conoscenza della lingua tedesca.

« Questo ufficio fa comunque presente che per la pratica applicazione di questo concetto e per la relativa modificazione delle norme che regolano i bandi di concorso in materia, è opportuno attendere l'emanazione di espresse disposizioni legislative ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

ZANFAGNINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se, in relazione alle recenti circolari che prescrivono il collocamento in congedo dopo tre mesi di servizio dei giovani delle classi 1923, 1924, 1925, non ritenga di estendere tali disposizioni anche ai sottotenenti medici di prima nomina, appartenenti alle stesse classi, per i quali invece è attualmente prescritto un servizio di mesi 12 più 6 di corso, parendo assurda questa condizione di grave disparità dei laureati in medicina rispetto agli altri colleghi laureati, le moderne esigenze militari facendosi, se mai, più sentite rispetto alle altre armi che al corpo sanitario ». (4174).

RISPOSTA. — « Non appare possibile accogliere la proposta estensione per le seguenti ragioni:

a) i ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo del servizio sanitario militare, presentano gravi deficienze che non è stato finora possibile colmare per le difficoltà opposte dai competenti organi finanziari ad un sollecito reclutamento straordinario; in rapporto agli organici provvisori vigenti mancano, infatti, 268 ufficiali inferiori medici e 356 ne mancano in relazione agli organici definitivi;

b) per la predetta situazione è stato necessario disimpegnare gli elementi anziani presso i corpi e sostituirli con i giovani di complemento, i quali vengono trattenuti alle armi per sei mesi oltre il normale servizio semestrale di prima nomina, salvo in casi di comprovate ed eccezionali condizioni di famiglia che vengono esaminate, di volta in volta, dal Ministero;

c) il 95 per cento dei giovani che frequentano gli attuali corsi allievi ufficiali di complemento, hanno goduto del rinvio quali studenti universitari e quindi appartengono alle classi 1923, 1924 e 1925; se si consentisse di estendere loro la riduzione del servizio militare, ne deriverebbe una gravissima crisi per il corpo sanitario, che non sarebbe più in grado di assicurare la continuità del servizio nei reggimenti e negli ospedali;

d) la portata delle esigenze del servizio sanitario militare nell'attuale momento non è inferiore a quella delle armi e degli altri servizi; il servizio sanitario deve infatti attendere anche alla riorganizzazione degli stabilimenti sanitari e alla definizione delle numerosissime pratiche medico-legali inerenti al lungo periodo bellico trascorso ».

Il Ministro
PACCIARDI.